

Luigi Trisolino

**Sul costituzionalismo  
dalle origini alle frontiere del c.d. neocostituzionalismo**

(a proposito di Salvatore Prisco, *Costituzione, diritti umani, forma di governo. Frammenti di un itinerario di studio tra Storia e prospettive*, Torino, Giappichelli, 2014)

La recente opera di Salvatore Prisco, *Costituzione, diritti umani, forma di governo. Frammenti di un itinerario di studio tra Storia e prospettive*, si colloca all'interno della riflessione sui temi di storia del diritto costituzionale. Il fine principale dell'opera, caratterizzata da una curata attività di ricerca, è incentrato sull'inquadramento scientifico dell'assetto contemporaneo delle autorità istituzionali politiche, anzitutto centrali, condotto con l'ausilio imprescindibile e rigoroso della scienza storica, impegnata nella ricostruzione macroscopica dei percorsi della civiltà e, in particolar modo, dei diritti sensibili degli individui.

Tra le questioni affrontate, spicca lo studio problematico sulla funzione politica e giuridica in senso stretto del Presidente della Repubblica. Tale inquadramento è corroborato da un'analisi della storia dell'organo statutale *de quo*, organo di chiusura e di garanzia costituzionale preventiva (formale e in alcuni casi anche sostanziale) del sistema costituzionale dei poteri pubblici.

Nello scritto in rassegna viene analizzato il peso congiunturale e la configurazione funzionale di snodo del *munus* del Capo dello Stato nella realtà italiana, fornendo spunti per un'adeguata riflessione tecnica circa la lettura vivente delle disposizioni normative della Carta del '48 che lo riguardano.

Oggetto di considerazione critica nell'opera, seppur brevemente, è poi il grado qualitativo stesso della tecnica di *policy* propria dei lavori normativi scaturiti dall'avvicinarsi dei grandi schieramenti politici al governo negli ultimi decenni. L'ottica fotostatica del *cursus* dei lavori inerenti l'alta gestione della cosa pubblica sfocia in un'analisi dinamica sul livello di adeguatezza del prodotto normativo in questione rispetto ai principi costituzionali, così come interpretati e interpretabili odiernamente, fra le esigenze socioeconomiche riferibili ai diritti sociali di una sfera del *ius* ancora *in condendo*, e le esigenze personologiche collegabili alla tutela dei diritti civili sensibili.

Nell'economia gnoseologica e strutturale dell'opera dell'Autore, in realtà, l'apparato critico sulla effettività della realizzazione e dello sviluppo dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, in seno alle tante *missions* governative e alle incalzanti legislazioni di necessità ed urgenza, risulta la parte finale di un percorso d'analisi storica e dottrinale che si situa a monte. Viene così sviluppata, durante lo svolgimento argomentativo, la problematica dell'inquadramento e della configurazione sostanziale del c.d. "neocostituzionalismo", quale piattaforma basica, sempre in evoluzione, della giuspubblicistica italiana. Di quest'ultima vengono evidenziati gli apparati concettuali democratico-liberali costituenti ormai una salda certezza, seppur sempre da difendere e corroborare, al di fuori di stringenti dogmatiche e dei feticci delle Carte borghesi del passato.

Come il presupposto genetico del costituzionalismo novecentesco può essere

rilevato nell'azione culturale, filosofica e sociologica del movimento di pensiero liberaldemocratico, così nell'apparato progressivo del neocostituzionalismo non può non rinvenirsi la secolarizzata esigenza di apportare quegli interventi legali che soddisfino, in una società sempre più multiculturale e laica, la piena applicazione attuativa del dettato degli articoli irrinunciabili della Costituzione italiana.

Il costituzionalismo – ricorda l'Autore – ha dovuto confrontarsi vittoriosamente con l'onere di battere prima l'assolutismo religioso e politico e, oggi, deve contrastare le pretese all'autoreferenzialità del potere economico<sup>1</sup>, dello sviluppo tecnologico e delle sue applicazioni, talora in grado di aiutare l'uomo, ma talaltra disumanizzanti. In senso proprio, infatti, “costituzionalismo” è da quasi due secoli e mezzo il denotato semantico di una specifica filosofia istituzionale, tipica della stagione politico-giuridica radicata nell'età dell'Illuminismo.

Se si osserva l'esperienza dottrinale su cui si salda buona parte dello scibile successivo, esperienza ben nota nella sua importanza e peculiarità alla comunità scientifica odierna, si può ricordare come il termine “costituzione”, sia nella scuola normativistica, col suo massimo esponente Hans Kelsen, sia nella scuola c.d. istituzionale, col suo massimo esponente – per l'Italia – Santi Romano, ha un significato meramente descrittivo, tipico delle scienze naturali; significato del tutto indipendente dal concreto contenuto politico e assiologico. Dal punto di vista strettamente giuridico-formale, così, tutti gli Stati, anche quelli assoluti del secolo XVII e quelli totalitari del XX secolo, avrebbero una propria costituzione, nella misura in cui vi sia sempre una norma-base (tacita o espressa) di attribuzione della sovranità di imperio<sup>2</sup>. Chi pensa ciò, però, sostiene pure che sarebbe “compito del costituzionalismo” indicare i peculiari principi ideologici posti alle fondamenta di ogni costituzione e della sua interna organizzazione<sup>3</sup>.

Non tutti i giuristi, in verità, compiono un'opera di ramificata astrazione formale nell'utilizzo delle terminologie, intorno alle quali si è sviluppata una vera e propria *vexata quaestio*. La scienza, infatti, utilizza pure il termine “costituzionalismo” in stretta contrapposizione al termine “assolutismo”, e l'attributo “costituzionale” di contro al diverso attributo “assoluto”<sup>4</sup>.

In dottrina, quindi, si discorre a proposito della apparente scontatezza dell'esistenza di una “costituzione” che regola l'ordinamento giuridico dello Stato<sup>5</sup> e si procede con un'analisi comparata del termine “costituzione”, dopo averne qualificato l'essenza come non univoca: il termine deriva dal latino *constitutio* (dal verbo *constituere*: istituire, fondare) che nel diritto romano indicava i provvedimenti legislativi dell'*Imperator*<sup>6</sup>. Nel Medioevo e nell'età moderna, poi, il termine latino *de quo*, e i

<sup>1</sup> N. Bobbio, *L'età dei diritti*, Torino 1967, p. 263.

<sup>2</sup> N. Matteucci, *Il costituzionalismo. Problemi teorici e problemi storici: anno accademico 1970-71*, Bologna 1971, p. 202.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Si vedano F. Battaglia, *Le Carte dei diritti*, ediz. aggiornata da A. Barbera - N. Matteucci, Laruffa 1998; C. Friedrich, *Governo costituzionale e democrazia*, Vicenza s.d. (*Constitutional Government and Democracy*, Boston 1937).

<sup>5</sup> P. Alvazzi del Frate, *Il costituzionalismo moderno. Appunti e fonti di storia del diritto pubblico*, Torino 2007, p. 1.

<sup>6</sup> *Ivi*, p. 3.

corrispettivi termini in traduzione italiana “costituzione”, francese *constitution*, inglese *constitution*, spagnola *constitución* divennero semplicemente sinonimo di “legge”.

Il termine “costituzione”, infatti, soltanto a partire dalle Rivoluzioni americana e francese del secolo XVIII divenne sempre più sinonimo di “costituzione liberale”, con la conseguente diffusione della concezione valutativa (o assiologica): poteva essere annoverato tra le costituzioni soltanto un *testo* normativo in grado di garantire la separazione dei poteri dello Stato e la tutela dei diritti civili dei cittadini. A fronte della postulazione del siffatto orientamento alla base della riflessione sul concetto di “costituzione”, a rigore, è stato autorevolmente rilevata la scorrettezza del rinvenimento di una “costituzione” negli Stati assoluti, così come in quelli dittatoriali, o nei cc.dd. sistemi del socialismo reale.

Più astratta e meno incline alle contestualizzazioni storico-politologiche, tuttavia, risulta l'altra – ben nota – concezione: l'orientamento c.d. avalutativo (o descrittivo), secondo cui la “costituzione” rappresenta soltanto la struttura, l'ossatura dell'ordinamento giuridico nel suo insieme. Tale concezione si astiene dal considerare il sistema valoriale caratterizzante di cui l'ordinamento è portatore, con la conseguente rintracciabilità di una costituzione in ogni società, non solo nei regimi liberali e democratici (e liberaldemocratici) ma, come detto sopra, anche negli Stati assoluti, dittatoriali, teocratici, ecc.

Avendo brevemente e genericamente ricordato lo stato dei lavori sul tema, si può quindi osservare come ad esser posto a fondamento del sistema di garanzie del cittadino sia lo strumento costituzionale inteso in senso assiologico. È stato infatti sostenuto che il costituzionalismo, attraverso la divisione del potere, assicura un sistema di freni efficaci all'azione del governo, finendo per rendere quest'ultimo responsabile<sup>7</sup>.

A fronte della settecentesca proposizione teoretica della separazione dei poteri dello Stato, funzionalmente vocata a garantire la realizzazione di un equilibrio costituzionale capace di ostacolare l'affermazione dell'assolutismo, autorevole dottrina ha sostenuto che questo “equilibrio” abbia piuttosto carattere sociale e non costituzionale. È stato pure osservato come tale più antica versione della divisione dei poteri, seguita nell'Europa della prima metà del secolo XIX, garantisse sostanzialmente il mantenimento di un certo equilibrio sociale tra le classi, in un'epoca attraversata da incidenti mutamenti politici<sup>8</sup>. Di conseguenza tale proto-garantismo può ritenersi oggetto di approfondimento e affinamento da parte della scienza giuridica soltanto a partire dall'avvento delle idee tipiche della liberalistica. Nello scenario critico degli orientamenti di pensiero storico-giuridici, ad esempio, una corrente non ha desistito dal reperire in seno allo Statuto Albertino alcuni profili ermeneutici in un certo senso “progressisti”. Nella sua vigenza, infatti, esso fu attraversato da un'interpretazione estensiva, più liberale e anche *democratica*, la quale quindi permise un nuovo equilibrio costituzionale, ponendo le basi per il riconoscimento della responsabilità del potere esecutivo anche dinanzi alla Camera dei Deputati, e non solo di fronte al monarca<sup>9</sup>.

<sup>7</sup> C. Friedrich, *Governo costituzionale e democrazia*, cit.

<sup>8</sup> N. Matteucci, *Costituzionalismo*, cit., p. 203.

<sup>9</sup> C. Ghisalbetti, *Storia costituzionale d'Italia (1848-1948)*, Roma-Bari 1989; N. Matteucci, *Lo Stato moderno. Lessico e percorsi*, Bologna 1993.

Sul versante degli equilibri all'insegna dei limiti che ogni regime pone a se stesso, è stato osservato che l'idea secondo cui il costituzionalismo implichi la scelta del sovrano di autovincolarsi ricorre frequentemente nella trattazione di Holmes<sup>10</sup>. L'elemento più innovativo della interpretazione di tale studioso è insito nella tesi della continuità tra la teoria dell'assolutismo e quella del costituzionalismo<sup>11</sup>. Holmes scopre questa continuità nella presenza di limitazioni o vincoli al potere, sia nell'assolutismo che nella democrazia liberale, e soprattutto sulla base del rilievo per cui, autovincolandosi, tanto il potere assoluto quanto il potere costituzionale si rafforzino. La teoria holmesiana, tuttavia, non spiega in alcun modo come avvenga il passaggio dal potere assoluto al potere costituzionale, e ciò solleva più di qualche interrogativo e non pochi dubbi<sup>12</sup>.

Sulla dibattuta questione delle origini del costituzionalismo, comunque, si segnala in senso caratterizzante la stessa ricerca condotta dall'Autore nella sua opera. Questa passa in rassegna numerosi studi condotti ai fini della ricostruzione del contesto ove ha avuto inizio la progressiva dimensione fenomenica e istituzionale sintetizzata, a fini scientifici, nella formula generale del costituzionalismo. La ricostruzione tecnica della storia dei diritti della persona, nello statuto pubblicistico di suddito prima, di cittadino poi, ha condotto diversi studiosi – e Salvatore Prisco tra questi – a ritenere che, seppur dal punto di vista macroscopico, sia dato rinvenire in un passato assai lontano archetipi altrettanto significativi e indicativi di quelli sintetizzabili nella formula generale del costituzionalismo appena ricordata, e come questa ricchi di una carica simbolica egualmente intensa; sicché attraverso i secoli, seppur con un andamento definito “carsico”, fatto di sommersioni e ricomparsa lungo il fluire della storia, possano assumersi di essa ispiratrici.

Non una voce isolata risulta la lezione dell'Autore, bensì una voce che in un coro di orientamenti scientifici in materia trova il suo consolidamento teoretico. “Senza garanzia dei diritti fondamentali e senza separazione dei poteri una società è priva di una costituzione. Nel mondo romano un simile assioma sarebbe del tutto falso”<sup>13</sup>. Nel mondo antico è presente una “costituzione” senza “costituzionalismo”, nel senso in cui lo si inquadra a partire dalle rivoluzioni settecentesche. Così, qualche altra autorevole voce non isolata discorre di Costituzione come “idea perenne”<sup>14</sup> nelle diverse configurazioni contingenti delle organizzazioni sociali complesse.

A proposito di modello costituzionale di carattere assiologico-valoriale, invece, nell'opera qui in rassegna si rileva l'ulteriore autorevole distinzione sulle concezioni della c.d. Legge Fondamentale, riconducibili da un lato all'idea di una “Costituzione-custode”, di valori già dati, e d'altro canto alla impostazione (più progressista) compendiabile nella formula di “Costituzione-seme”, di valori da sviluppare, nella logica del “neocostituzionalismo”, vero motore delle pagine dell'Autore<sup>15</sup>.

<sup>10</sup> G. Ieraci, *Costituzionalismo negativo e costituzionalismo positivo. Le basi istituzionali della democrazia*, in *Quaderni di Scienza Politica*, VII, 2000, pp. 147-160.

<sup>11</sup> S. Holmes, *Passioni e vincoli. I fondamenti della democrazia liberale*, Torino 1998 (*Passions and Constraint On the Theory of Liberal Democracy*, Chicago 1995).

<sup>12</sup> G. Ieraci, *Costituzionalismo negativo e costituzionalismo positivo*, cit., pp. 147-160.

<sup>13</sup> G. Zagrebelsky - V. Marcenò, *Giustizia costituzionale*, Bologna 2012, p. 15.

<sup>14</sup> Ivi, pp. 15 ss.

<sup>15</sup> F. Viola, *Costituzione e Costituzionalismi. Relazione al 58° Convegno U.G.C.I. su Valori Costituzionali. Per i*

Nell'opera spicca la riflessione sul principio sociale, fondamentale, di solidarietà, ispirante il nostro dettato costituzionale e in questo tecnicamente utilizzato quale perno di ragionevole composizione delle istanze liberali (si pensi all'iniziativa economica privata e alla tutela della proprietà) con quelle socialistiche, entrambe presenti in seno alla Costituente. Al prodotto normativo storico dei Padri costituenti, invero, si innesta la comprensione continua di una realtà sempre *in fieri*, arricchita da nuove esigenze e sfide, oltre che impoverita da crisi valoriali ed economiche; l'Autore si è intrattenuto sull'urgenza di quest'opera di cognizione del mutevole, contribuendo a fornire gli strumenti culturali allo storico del diritto e allo studioso del diritto vigente.

Viene riportato il giudizio di Meuccio Ruini (Presidente della Commissione per la redazione della Costituzione, eletta nel giugno 1946 in seno all'Assemblea Costituente), il quale riteneva che “formulare oggi una Costituzione è compito assai grave. Dopo le meteore di quelle improvvisate nella scia della rivoluzione francese e delle altre del risorgimento, concesse dai sovrani – tranne una sola luminosa eccezione, la costituzione romana di Mazzini, alla quale noi ci vogliamo idealmente ricongiungere – è la prima volta, nella sua storia, che tutto il popolo italiano, riunito a Stato nazionale, si dà direttamente e democraticamente la propria costituzione”<sup>16</sup>.

Poi viene affrontata una rapida analisi sulle “Costituzioni prima della Costituzione” in Italia. E così, il momento simbolo da cui muove la “narrazione” *de qua* è quello del “1797, quando l'estenuata Repubblica Serenissima di Venezia cede di schianto, presa per fame e stremata dal colera, alle armate napoleoniche, portatrici nella nostra penisola delle idee illuministiche, proprie appunto dell'età delle Rivoluzioni tardo-settecentesche”<sup>17</sup>.

La dottrina operava in un clima dove dominavano le neonate conquiste giuridiche di matrice liberaldemocratica e i loro portati giuridici, come l'art. 16 della *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino* del 26 agosto 1789, il quale sancì in generale che “Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri determinata, non ha una costituzione”, scolpendo così nell'*humus* giuridico-culturale l'orientamento assiologico e politologico del concetto di “costituzione”.

Rifluito nella sconfitta questo clima, iniziò la Restaurazione, suggellata dal Congresso di Vienna (1815). “Gli ideali unitari restano così per un trentennio affidati ai moti carbonari, alla cospirazione senza popolo, alla “rivoluzione passiva” e ai suoi fallimenti. La scena cambia nel 1848, anno della “primavera dei popoli europei”. Carlo Alberto di Savoia – Carignano, per prevenire e scongiurare soluzioni istituzionali più radicali, altrove già strappate, “concede” (in realtà di malavoglia, come i lavori preparatori sono chiari nel sottolineare) lo Statuto del Regno sardo-piemontese: una carta breve, moderata, di compromesso tra gli interessi della monarchia e quelli borghesi, fondata inoltre sulla legittimazione ideale che la religione cattolica fornisce alla corona; lo Stato è infatti confessionale, con solo una cautissima apertura a “culti ammessi” di diversa natura”<sup>18</sup>.

---

*sessant'anni della Costituzione Italiana*, in *Iustitia*, 2009, LXII, pp. 247 ss.

<sup>16</sup> Relazione del Presidente della Commissione per la Costituzione, presentata alla Presidenza dell'Assemblea Costituente il 5 febbraio 1947.

<sup>17</sup> S. Prisco, *Costituzione, diritti umani, forma di governo*, cit., p. 32.

<sup>18</sup> Ivi, pp. 35-36.

La flessibilità dello Statuto, che nel 1861 venne esteso all'Italia unita, senza però ancora Venezia, Mantova e Roma, viene intesa – col senno del poi – come una risorsa, poiché consentì una lenta evoluzione in senso parlamentare del Governo, che si consolidò gradualmente e che dipese in misura sempre crescente dalla fiducia della Camera elettiva. In verità, come risulta dalle osservazioni dell'Autore, nell'arco della vita statutaria non si ebbe mai un vero e proprio governo parlamentare bensì uno di “tipo” pseudo-parlamentare.

Interessante è pure l'accento alla c.d. “Repubblica di un solo giorno”. Per un brevissimo periodo Pio IX aveva suscitato, appena eletto al sacro soglio (1846), speranze di guidare una possibile Confederazione di Stati italiani sotto la sua presidenza, che mirasse all'obiettivo dell'unità nazionale. Il Papa si mostrava liberale, aveva concesso una Costituzione, incominciato a riformare lo Stato Pontificio. A troncarsi del tutto questa “aspirazione” fu l'episodio dell'assassinio del suo primo ministro Pellegrino Rossi. Pio IX fuggì a Gaeta, ospite dei Borboni, mentre a Roma si insediava un governo democratico.

Nell'opera viene anche affrontata criticamente la dolente pagina storica dell'epoca fascista, e la conseguente radicale negazione dei tratti tipici del costituzionalismo; insieme a tale negazione – come può facilmente ricordarsi – avvenne pure quella della logica politica che teneva salda la sussistenza della Camera dei Deputati, sostituita da una Camera dei fasci e delle corporazioni. Venne meno quindi lo stesso governo parlamentare.

Lo sbocco storico successivo, ossia l'avvento nel '48 della Carta fondamentale italiana, costituisce uno degli oggetti gnoseologici e dei temi portanti, o comunque il filo rosso, della maggior parte dell'opera qui in rassegna. L'Autore riporta la critica secondo cui la Costituzione sarebbe il documento di una rivoluzione, se non tradita, promessa e tuttavia rinviata all'avvenire, come appunto scrisse Piero Calamandrei, che non esitò poi a definire siffatto paradossale rinvio un “ostruzionismo di maggioranza”.

La fase storica più recente, in verità, ha visto la messa in discussione dello stesso testo della legge fondamentale italiana, nuovamente resa oggetto di tentativi di revisione più o meno radicali, ora attraverso la via di ripetute e inconcludenti commissioni parlamentari *ad hoc* e procedimenti speciali di ipotizzato mutamento, ora con deliberazioni assembleari condotte secondo l'apposito procedimento aggravato, che presuppone una larga e permanente condivisione di obiettivi. Tali deliberazioni sono state poi sottoposte a verifica referendaria, poiché attivate in fase di proposta da una parte politica di volta in volta diversa, in un obiettivo *deficit* di condivisione trasversale.

Particolare rilievo nell'economia dell'opera assume, poi, la questione del fondamento di legittimità del testo della Carta costituzionale. Si contrappongono due visioni logicamente ed ontologicamente contrapposte sul rapporto tra il potere costituente, *ordo ordinans* e al contempo *ordo ordinatus*, e il potere di revisione costituzionale. Il primo potere viene fatto derivare culturalmente dalla tradizione costituzionale del giacobinismo francese, secondo cui sussiste sempre il diritto di riformare, di mutare la propria Costituzione, e secondo cui una generazione futura non può forzosamente rimanere assoggettata al regime normativo-valoriale della generazione precedente. L'altra concezione, maturata nel corso della storia costituzionale britannica, ma poi anche statunitense ed oggi tedesca, assume che il

potere di revisione trovi dei limiti invalicabili nell'ordinamento dato. Gli interrogativi, invero, non sono allo stato attuale certamente assopiti. Ci si chiede, infatti, se la politica sia veramente libera nelle sue mire teleologiche, e fino a che punto; e se abbia sempre e comunque l'obbligo di attuare la Costituzione. La nostra Carta è un modello costituzionale rigido, forte alle resistenze, più che altro alle resistenze di matrice violenta, oscurantistica, dittatoriale, dominanti nella metà del secolo scorso.

L'Autore riflette anche sulla delicatezza della protezione degli equilibri istituzionali sottesi al meccanismo di cui all'art. 138 della Costituzione, che sancisce le aggravate regole di produzione delle leggi di revisione della Carta stessa, e delle altre leggi costituzionali. Come è stato rilevato dall'Autore, invero, forme e contenuti del mutamento si implicano vicendevolmente.

Tale meccanismo in dottrina è avvertito a volte come uno strumento per una revisione possibile *nel* sistema, non in grado di porre in discussione i fondamenti valoriali e strutturali del sistema costituzionale medesimo. Ad opinione dell'Autore la modificazione per mezzo di un intervento di una commissione bicamerale *ad hoc* risulterebbe piuttosto strumentale alla revisione (non *nel* bensì) *del* sistema, ovviamente senza giungere ad intaccare i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, esclusi espressamente dalla revisione formale, in assonanza – se ben si pensa – alla c.d. teoria dei contro-limiti, ideata in seno alla riflessione della Corte Costituzionale nell'analisi dell'attuale incidenza effettuale della norma sovranazionale europea nella gerarchia delle fonti interne del diritto.

Si noti, infine, che l'ultimo articolo della Carta italiana, l'art. 139, sancendo in modo lapidale il divieto di revisione della forma repubblicana, cristallizza ed esalta la scelta formale del 2 giugno 1946 quale prezioso frutto, maturato dalla linfa di una dura conquista nel peculiare divenire storico-istituzionale italiano.

Nell'opera qui in rassegna si ricorda, infatti, come pure il Calamandrei nella discussione generale sul progetto avesse aderito alla qualificazione del limite della forma repubblicana quale “definitiva per l'Italia”<sup>19</sup>, poiché risultava

tradizionale nelle Costituzioni nate alla fine del secolo XVIII che i diritti di libertà, i diritti dell'uomo e del cittadino, venissero affermati come una realtà preesistente alla stessa Costituzione, come esigenze basate sul diritto naturale, diritti cioè, che nemmeno la Costituzione poteva negare, diritti che nessuna volontà umana, neanche la maggioranza e neanche l'umanità dei consociati poteva sopprimere, perché si ritenevano derivanti da una ragione profonda che è inerente alla natura spirituale dell'uomo<sup>20</sup>.

L'Autore assume che sia lecito dubitare che la “nuova” Costituzione italiana sia stata, o sia, per chi ancora volesse aver fede in una futura convocazione di una neo-Costituente, davvero espressione di una scelta libera nel fine. Per l'Autore, infatti, anche un'Assemblea investita *ad hoc* rappresenta in verità un punto di stabilizzazione di un processo costituente, che da un lato le preesiste e dall'altro le segue.

Il pensiero del Prisco sembra così acquietarsi momentaneamente sull'assunto fenomenico dell'esperienza della storia, giacché rileva un carattere di vanità tanto nella pretesa di predeterminare una volta per tutte le *forme* del mutamento istituzionale,

<sup>19</sup> P. Calamandrei, *Intervento in Assemblea*, seduta 4 marzo 1947, in P. Ciarlo–M. Villone, (curr.) *Materiali della Repubblica, Assemblea Costituente*, I, t. II, Reggio Emilia, 1991, pp. 431 ss.

<sup>20</sup> P. Calamandrei, *Intervento in Assemblea*, cit., p. 431 ss.

allorquando esso sia radicale, quanto quella – di opposto segno – di ritenerlo, nel *contenuto*, sempre disponibile<sup>21</sup>. Così, il “processo storico di revisione costituzionale organica si baserebbe su un *mutamento condiviso e stabilizzato delle culture politiche*”<sup>22</sup>.

In seno alla trattazione sono affrontate, nei limiti dello spazio concesso dalla struttura e dalla *ratio* stessa dell’opera tutta, questioni controverse come quelle delle radici religiose dei diritti umani, per aprire poi la strada alla riflessione su alcune delle più contorte problematiche che occupano i dibattiti degli osservatori sociologici contemporanei.

L’Autore, a tal proposito, ricorda che se è comune segnalare il debito imprescindibile contratto dalla civiltà occidentale verso il cristianesimo, non manca però chi sottolinea che nei conflitti in cui si affermano i diritti umani, a rigor del vero, il cristianesimo non è stato soltanto positivo fattore di sviluppo poiché, come può ricondursi all’opera storica cristiana il sostegno all’implementazione dell’apparato sui diritti, così risulta anche facile additare ad esso il carattere di elemento di retrocessione nel corso delle nuove conquiste giuridiche<sup>23</sup>.

Indicativa, quindi, risulta una domanda autorevolmente posta dalla dottrina costituzionalistica: cattolicesimo e democrazia sono compatibili? La domanda non vuole essere una provocazione ma costituisce un problema reale<sup>24</sup>, avvertito espressamente da alcune correnti progressiste e laiciste della dottrina costituzionalistica.

È stato osservato, comunque, che la democrazia sfida la religione perché si fonda sulla libertà di coscienza e sul principio di maggioranza; la religione, invece, sfida la democrazia perché si fonda sulla verità che non dipende né dalla coscienza né dalla volontà della maggioranza<sup>25</sup>.

Sulle problematiche del nuovo percorso di secolarizzazione istituzionale da parte della società italiana, poi, una importante voce del panorama delle discipline scientifiche, in *Perché non possiamo non ringraziare Francesco* - in cosciente sintonia terminologica ad effetto con lo scritto crociano sul *Perché non possiamo non dirci cristiani* - sostiene che a parte la fede nella trascendenza, non c’è nulla negli insegnamenti del cristianesimo che non sia già presente nella coscienza umana e nella attitudine ad amare piuttosto che odiare<sup>26</sup>, riportando invero alla mente la concezione groziana della derivazione dei diritti umani dalla natura delle cose e non dall’elemento divino. Secondo le più recenti ricerche scientifiche la violenza non dipende né da istinti di natura che condividiamo con gli altri animali, né dalla conformazione del nostro cervello; né da un ipotetico vantaggio evolutivistico a favore dei più forti<sup>27</sup>, come invece sostiene il portato consequenziale di certo darwinismo sociale.

Ritornando all’oggetto principale del presente scritto, occorre mettere in risalto

<sup>21</sup> S. Prisco, *Costituzione, diritti umani, forma di governo*, cit., 72.

<sup>22</sup> Ivi., p. 73.

<sup>23</sup> M. Ventura, *Cristianesimo e diritti umani*, in *Diritti umani. Cultura dei diritti e dignità della persona nell’epoca della globalizzazione*, a cura di M. Flores - T. Groppi - R. Pisillo Mazzeschi, Torino 2007, p. 244.

<sup>24</sup> G. Zagrebelsky, *Contro l’etica della verità*, Roma-Bari 2010, 2<sup>a</sup> ed., p. 87.

<sup>25</sup> P. Scoppola, *La democrazia dei cristiani. Il cattolicesimo politico nell’Italia unita*, Roma-Bari 2005.

<sup>26</sup> U. Veronesi, *Perché non possiamo non ringraziare Francesco*, in *Dialogo tra credenti e non credenti*, Torino 2013, p. 93.

<sup>27</sup> Ibidem.



l'opinione dall'Autore maturata sui profili macroscopici del corso storico dello *ius personologicamente* orientato: il "cammino che avrebbe condotto ai diritti della persona" risulta ricco di "asperità"<sup>28</sup>, e i diritti umani sono oggi il cuore di una nuova "religione", laica e transnazionale, la bandiera di (o il pretesto per) nuovi conflitti tra i popoli; questa "religione" dei diritti, però, quasi come ogni dogma di fede, conosce agnostici, apostati e negatori<sup>29</sup>.

Le esplicite affermazioni critiche, che non risparmiano nemmeno le stagioni di autoreferenzialistica epopea del giurismo, sembrano sdogmatizzare i luoghi comuni e le retoriche degli apriorismi tipici delle politiche odierne. L'appello ai diritti umani, invero, risulta essere produttivo pure di effetti ambigui, quindi di distorsioni sociali, storicamente proprie di ogni richiamo religioso. È fatta menzione del paradosso per cui in nome dei diritti umani si sviluppano interventi umanitari all'interno di Stati sovrani; e di quello per cui, sempre in loro nome, si dispiegano le stesse "resistenze" di chi difende gli assetti di potere attaccati.

Nella parte seconda dell'opera, poi, l'Autore pone in essere una riflessione sulla forma di Stato e di governo in Italia, utilizzando, quale icastica qualificazione, il richiamo all'immagine del cantiere di lavori infiniti.

Vengono prese quindi in considerazione le *rationes* delle disposizioni normative sulla partecipazione del cittadino contenute nella L. n. 142/1990, destinate a costituire un vero e proprio microsistema nel loro combinato disposto con le norme, di analoga ispirazione, presenti nella L. n. 241/1990, sul procedimento amministrativo. Dalla generale consapevolezza tecnico-giuridica sugli apporti razionalizzanti che le anzidette normative hanno aggiunto al regime del c.d. rapporto giuridico amministrativo, il Prisco osserva in particolare come tali corpi normativi sviluppino e ammodernino indicazioni implicite, e talora anche esplicite, della Costituzione, sul versante del rapporto tra cittadino, sovranità popolare e amministrazione, in una democrazia pluralistica e delle autonomie. Da questa analisi, poi, trova la propria genesi la convinzione secondo cui l'origine e le manifestazioni puntuali, e più evidenti, dell'attuale crisi costituzionale non risiedono tanto nel fatto che la Carta fondamentale – secondo l'Autore, da ritoccare e arricchire – sia invecchiata, quanto nella rilevata circostanza che siano i partiti ad essersi sovrapposti alla sua lettera e al suo spirito con prassi invadenti e devianti<sup>30</sup>.

Non manca nemmeno il riferimento alle conseguenze della Riforma del Titolo V, Parte Seconda della Costituzione, attuata con la L. cost. n. 3/2001: l'autonomia degli enti territoriali e l'autonomia regionale in particolar modo hanno implicato un aumento dell'esposizione "politica" della Corte costituzionale, organo di giustizia costituzionale.

L'Autore, infine, arresta la propria riflessione teorica sull'attuale importanza di riscoprire lo spessore culturale dei diritti sensibili, civili e sociali, nel panorama del *de jure condendo*, al di là delle vie traverse propinate dalle mode populistiche, sempre dietro l'angolo in diversi periodi storici.

Nell'opera è chiaramente illuminato e analizzato anche il passaggio "dalla

<sup>28</sup> S. Prisco, *Costituzione, diritti umani, forma di governo*, cit., p. 112.

<sup>29</sup> Ivi, p. 119. Ma si vedano anche A. Gambino, *L'imperialismo dei diritti umani*, Roma 2001; S. Žižek, *Contro i diritti umani*, Milano 2005.

<sup>30</sup> S. Prisco, *Costituzione, diritti umani, forma di governo*, cit., p. 134.

democrazia dei partiti alla democrazia del pubblico”, in seguito alla già generalmente avvertita crisi del modello partitico tradizionale.

Inquadrare la genesi costituzionale, e la sua fase di sviluppo ermeneutico, ai fini della corretta applicazione del Testo storico ai giorni nostri, è oggettivamente un’impresa scientifica che dal piano ascetico-dogmatico deve continuamente fare i conti con il complesso e multiforme dato fenomenico reale. Imprescindibile, quindi, risulta essere la questione metodologica. Le coordinate metodologiche fornite nell’opera, invero, possono considerarsi calibrate in un equilibrio dinamico, poiché da un lato informate a criteri di indagine lucidi ed intellettualmente onesti, dall’altro tese a vocazioni sociali nobili e di buon auspicio, secondo lo spirito costituzionalistico, per una struttura istituzionale che meglio sappia rispondere, attraverso l’affinamento dei diritti, alle esigenze dei più deboli.